

OK



## Comune di Santa Venerina

Provincia di Catania

CF. 00482350873

### DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 29.3.2004

**OGGETTO:** Modifica regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

L'anno duemilaquattro il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 20,10 e seguenti nella sede municipale provvisoria presso il centro diurno per anziani si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria.

Risultano presenti all'appello

CONSIGLIERE	Pres.	Ass.
1 CAVALLARO SEBASTIANO	P	
2 FRESTA ANTONINO	P	
3 FRESTA MASSIMO		A
4 GARUFI ALFIO MARIA	P	
5 LIVERI ORAZIO	P	
6 GIUSA FABIO	P	
7 MARANO GIUSEPPE	P	
8 PAPPALARDO ENRICO		A
9 PATANE' GIUSEPPE	P	
10 PUGLISI LUCA	P	
11 PUGLISI ROSA		A giust.
12 RACITI ALFIO	P	
13 SIRAGUSA IVAN MARIA	P	
14 SGROI ALFIO	P	
15 STRANO ANTONINO	P	

Presenti 12 assenti 3

Assume la presidenza il Consigliere Dott. Giuseppe Patanè il quale, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario comunale dr. Lucio Barbagallo.

La seduta è pubblica.

E' presente il Sindaco Dott. Antonino Ferlito.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Puglisi Luca, Garufi Alfio, Giusa Fabio.

Il Presidente del Consiglio preso in esame l'argomento all'ordine del giorno invita il dirigente dell'area servizi economici e finanziari, dr. Sapienza, a relazionare in merito.

Il Consigliere Garufi propone di elevare al 100% l'esenzione tosap per l'occupazione di area pubblica necessaria per la realizzazione di ponteggi per il recupero degli immobili danneggiati dal terremoto anziché il 60% come stabilito in sede di Commissione.

Il Dr. Sapienza chiarisce che la proposta di regolamento prevede l'esenzione possibile al 100%, ma, ai sensi di legge sarà il Sindaco a determinare le tariffe con propria determina.

Dopo ampia discussione il Cons. Marano, a nome del gruppo di minoranza, rileva che nella proposta di variazione dell'art. 23 comma 2 lett. g) ed h) sono riportate aliquote diverse rispetto al deliberato della II Commissione: nella fattispecie 100% riduzione della tassa invece del 60% per ristrutturazione immobili terremotati e 100% per interventi di recupero del patrimonio edilizio invece del 50% deliberato dalla Commissione, motivo per cui i Consiglieri di minoranza propongono di improntare la discussione del Consiglio comunale partendo dai dati della Commissione di cui all'allegato verbale, ~~REPUTANDO GIACQUE AVANTO ACCADUTO.~~

Il Cons. Garufi propone di aumentare al 100% le esenzioni per le ristrutturazione a seguito del terremoto e stabilire al 50% l'esenzione per recupero edilizio.

Esce il Cons. Siragusa. Presenti n. 11.

Il Cons. Sgroi propone di confermare quanto indicato nella proposta di delibera.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta del Cons. Garufi che viene respinta con n. 7 voti contrari e 4 favorevoli.

Posta in votazione la proposta del Cons. Sgroi la stessa viene approvata con n. 7 voti favorevoli e 4 contrari.

Infine il Presidente pone in votazione la proposta modifica del regolamento tosap

Espletate le operazioni di voto si dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 11 – voti favorevoli n. 11

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del responsabile del servizio tributi;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri;

Visto che sull'allegata proposta di delibera ha espresso parere favorevole il Dirigente Affari economici e finanziari sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 e L.R. 30/2000;

Visto il parere espresso dalla seconda Commissione consiliare in data 27 gennaio 2004;

Preso atto delle votazioni espletatesi;

#### DELIBERA

- 1) Approvare la modifica al regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che si compone di n. 35 articoli e che, allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

\*\*\*\*\*

**COMUNE DI SANTA VENERINA**  
**Provincia di Catania**

Allegato alla delibera

di Consiglio n.....

Oggetto: Modifica Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Ufficio Proponente: Settore Affari Economici e Finanziari

**DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA**

Visto il capo D. lgs. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed aree Pubbliche, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.68 del 29.4.1994 e successivamente modificato con delibera di G.M. n. 9 del 09.02.00;

Visti i Decreti Legislativi nn. 471,472,473 /97 e successive modificazioni, con la quale si determinano le sanzioni tributarie;

Visto l'art. 2, comma 15, legge 24.12.2003, n.350, con la quale i Comuni possono deliberare la riduzione della tassa, fino alla esenzione, per le esecuzioni di interventi di recupero del patrimonio artistico;

Vista l'art. 51 comma 3 Bis l. 142/90 recepita con L.R. 48/91, la quale attribuisce la responsabilità ai Dirigenti ;

**SI PROPONE**

- 1) Sostituire l'art. 9 del Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera Commissario Straordinario n.68 del 29.04.1994 con il seguente testo:  
" 1. Salvo per quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del dirigente, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.  
2. Se ritenuto opportuno o necessario, il Dirigente potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.  
3. Per le occupazioni temporanee di breve durata che non comportano installazione di impianti (ponteggi, giostre, spettacoli viaggianti) o manomissioni del suolo o sottosuolo pubblico, non necessita la presentazione della domanda, corredata dalla relativa documentazione di cui all'art.6, ma si procede su semplice richiesta dell'occupante previo versamento dell'importo dovuto o con l'accertamento d'ufficio.  
4. Per le occupazioni temporanee anche di breve durata che comportano installazioni di impianti, ponteggi, giostre o spettacoli viaggianti, tavoli al servizio di bar, ristoranti e pubblici esercizi o manomissione del suolo o del sottosuolo occorre presentare regolare domanda su appositi moduli corredata dai documenti di cui all'art.6 lettera b), messi a disposizione del Comune. Il Dirigente rilascia la relativa autorizzazione sentito il parere dell'U.T.C. e della Polizia Municipale.  
5. Per le occupazioni permanenti di qualsiasi natura il Dirigente U.T.C. rilascia la relativa autorizzazione, sentito il parere dell'Ufficio Edilizia Privata, del Comando di Polizia Municipale.

- 2) Sostituire l'art. 23 del Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera Commissario Straordinario n.68 del 29.04.1994 con il seguente testo:  
"1. Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, possono essere stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del 70% per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato su richiesta del proprietario apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminatamente sull'area antistante degli accessi medesimi;
  - b) dell'80% per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune non utilizzabili e non utilizzati;
  - c) del 70% per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti;
  - d) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio delle attività edilizie;
  - e) del 50% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
  - f) del 30% per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
  - g) Ridurre fino al 100% la Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche per interventi relativi a lavori del terremoto ;così come previsto dall'art. 2, comma 15, legge 24.12.2003 n.350;
  - h) Ridurre fino al 100% la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche per interventi relativi a lavori di recupero del patrimonio edilizio; così come previsto dall'art.2, comma 15, legge 24.12.2003 n.350;
2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa e' ridotta del 35%;
3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;
- I punti 2 e 3 del presente articolo non sono cumulabili tra di loro al fine dell'applicazione della riduzione della tassa, sono cumulabili con le altre riduzioni previste per le varie categorie dal D.L. 507/93 e 566/93.

-3) Sostituire nell'art. 8 comma 1 e nell'art. 13 comma 4 la parola " Sindaco " con la parola "Dirigente".

-4) Sostituire l'art. 30 del Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera Commissario Straordinario n.68 del 29.04.1994 con il seguente testo:  
" Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di €. 51,65.

Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggiore tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la denuncia tardiva oltre i 30giorni si applica la sanzione del 100 al 200% della tassa o la maggiore tassa dovuta, con un minimo di €. 51,65.

Per la denuncia tardiva entro i 30giorni si applica la sanzione del 12,5% della tassa o la maggiore tassa dovuta, con un minimo di € 6,46.

Per omesso tardivo o parziale pagamento oltre i 30giorni e dovuta una soprattassa pari al 30% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per pagamento tardivo entro i 30 giorni e dovuta una soprattassa pari a 3,75% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa a norma della L. 146 del 08.05.98 si applicano gli interessi moratori al tasso legale vigente per ogni semestre compiuto.


Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

-5) Adeguare gli altri articoli del presente Regolamento in base alla vigente normativa in materia.

-6) Approvare il nuovo Regolamento, allegato alla presente delibera, contenente le modifiche e gli adeguamenti di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

(Dott. Giuseppe Sapienza)



**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

**A. Area III Affari Economici e Finanziari.**

Parere espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art.53 della L. 142/90 e della L.R. 30/2000

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE:**

Addì 23.03.2004

IL DIRIGENTE AREA III



---

**B. Area III Affari Economici e Finanziari**

Il sottoscritto, nella sua qualità, ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90 e dell' art. 12 L.R. 23.12.2000, n.30

Si attesta la copertura finanziaria

Santa Venerina 23.03.2004

IL DIRIGENTE AREA III

COMUUNE DI SANTA VENERI NA  
Provincia di Catania

Regolamento comunale  
Per l'applicazione della tassa  
Occupazione di spazi ed aree pubbliche



# COMUNE DI SANTA VENERINA

Provincia di Catania

CF. 00482350873

## SOMMARIO

### ART      DESCRIZIONE

#### CAPO I - NORME GENERALI

1	Oggetto del Regolamento.....	pag. 3
2	Gestione del Servizio.....	pag. 3
3	Funzionario responsabile.....	pag. 3
4	Oggetto della tassa.....	pag. 3
5	Soggetti attivi e passivi.....	pag. 4

#### CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

6	Domanda di concessione.....	pag. 4
7	Rimborso spese.....	pag. 5
8	Deposito cauzionale.....	pag. 5
9	Autorizzazione.....	pag. 6
10	Disciplinare.....	pag. 6
11	Autorizzazione di altri uffici comunali o di altri enti – Diritti di terzi – .....	pag. 7
12	Durata delle concessioni.....	pag. 7
13	Revoca delle concessioni.....	pag. 8
14	Decadenza delle concessioni.....	pag. 8
15	Sospensione delle concessioni.....	pag. 9
16	Norme per l'esecuzione dei lavori.....	pag. 9
17	Mestieri girovaghi ed artisti.....	pag. 11
18	Occupazioni abusive.....	pag. 11
19	Passi carrabili – Accessi – .....	pag. 12

#### CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

20	Denuncia e versamento della tassa.....	pag. 12
21	Accertamenti , rimborsi e riscossione coattiva della tassa.....	pag. 13

#### **CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI**

22	Tariffe.....	pag. 14
23	Riduzione della tassa.....	pag. 14
24	Tassa per l'occupazione temporanea.....	pag. 15
25	Suddivisione del territorio comunale .....	pag. 15
26	Distributore di carburante e di tabacchi.....	pag. 15
27	Esenzioni.....	pag. 15
28	Determinazione superfici.....	pag. 16

#### **CAPO V - CONTENZIOSO , SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

29	Contenzioso.....	pag. 16
30	Sanzioni.....	pag. 16
31	Rinvio ad altre disposizioni.....	pag. 17
32	Pubblicità del regolamento.....	pag. 17
33	Variazioni del regolamento.....	pag. 17
34	Disposizioni finali.....	pag. 17
35	Entrata in vigore.....	pag. 18



## **CAPO I - NORME GENERALI**

---

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l' applicazione della tassa per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo 2 del D. Lgs 15 novembre 1993 , n.507, così come previsto dall' art.40, comma 1 del detto D.Lgs. nonché le modalità , il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

### **ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche verrà effettuato in forma diretta; come previsto all'art. 52 del D. Lgs 15/11/1993 n. 507.

### **ART. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta ,designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze Il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

### **ART. 4 OGGETTO DELLA TASSA (Art. 38 del D. Lgs 15 novembre 1993 , n. 507)**

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti , soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1 con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica , altresì , alle occupazioni realizzate su tratti di aree private, sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

**ART. 5**  
**SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI**  
( Art. 39 del D. Lgs. 15 novembre 1993 , n. 507 )

1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza , dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

**CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE  
OCCUPAZIONI**

**ART. 6**  
**DOMANDA DI CONCESSIONE**

1. Chiunque intende occupare, nel territorio Comunale anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune. La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall' ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni , fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio riterrà di richiedere per l'istruttoria.

A) Per le occupazioni permanenti occorre produrre la seguente documentazione:

1. Planimetria generale della zona (estesa alle aree circostanti con un raggio di almeno 100mt)
2. Planimetria particolare in scala non inferiore a 1:500 (con evidenziate le parti di suolo pubblico da occupare e relative dimensioni).
3. Prospetti in scala 1.100 (debitamente quotati).
4. Relazione .
5. Fotografie.

Per la installazione di manufatti, oltre alla documentazione di cui ai punti 1 2 3 4 e 5 occorre produrre piante in scala 1:100 debitamente quotate.

B) Per le occupazioni temporanee occorre produrre la seguente documentazione:

1. Planimetria estesa alle aree circostanti con un raggio di almeno 100 mt.
2. Planimetria particolare in scala non inferiori a 1.500 con evidenziate le parti di suolo pubblico da occupare e relative dimensioni.

C) Per le occupazioni di breve durata , che non comportano l' installazione di strutture , la collocazione di impianti , il deposito di materiale e che non comportano intralcio alla circolazione stradale , non è necessario produrre la documentazione riportata ai punti 1 e 2.

2. Ogni richiesta di occupazione , deve essere giustificata da uno scopo , come l'esercizio di un'industria , commercio, arte o professione, o ragioni edilizie,agricole,impianti di giostre,giochi spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente . Nel caso di richiesta contemporanee, decide la sorte.
5. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata per occupazioni permanenti, ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 30 giorni . Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 30 giorni.

Per le occupazioni temporanee il termine per la conclusione del procedimento relativo alle richieste ai sensi del precedente comma 1 è fissato in un mese . Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni alla documentazione prodotta, il termine è prorogato

di mesi uno, con decorrenza dalla data di integrazione della documentazione richiesta.

## ART. 7 RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo 6 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese come al seguente prospetto:

Aut.	Richiesta	Rimborso Spese Stampati	Diritti di istrutt.	Diritti di Sopral.	TOTALE
Occup. Perm.		€. 1,032	7,746	7,746	16,526
Passi carrabili		€. 1,032	5,164	5,164	11,362
Occup. Temp.		€. 0,516	2,582	2,582	5,681

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione dell'organo amministrativo competente.

## ART. 8 DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il dirigente potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

L'importo cauzionale a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento è così determinato:

- Spazi ed aree pubbliche di 1° categoria € 82.633 al mq.
- Spazi ed aree pubbliche di 1° categoria € 20.658 al ml.
- Spazi ed aree pubbliche di 2° categoria € 46.481 al mq.
- Spazi ed aree pubbliche di 2° categoria € 15.493 al ml.

Il deposito cauzionale, dovrà essere versato prima del rilascio dell'autorizzazione, in alternativa potrà essere prodotta polizza fidejussoria a favore del Comune per l'importo dovuto, e sarà rimborsato ad ultimazione dei lavori o alla scadenza della Concessione, previo verbale redatto da personale dell' U.T.C., nel quale dovrà essere riportato che i lavori di ripristino dell'area, degli spazi o delle vie interessate, sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni del Provvedimento autorizzativo. Lo svincolo della cauzione non esonera il Concessionario dagli eventuali successivi interventi derivanti dagli inconvenienti (e conseguenti responsabilità) che si dovranno manifestare nelle opere eseguite.

- Gli importi per la determinazione del deposito cauzionale possono essere variati in qualunque momento con delibera della Giunta Municipale.
- Alla scadenza del Provv. Autorizzato, relativo all'esecuzione dei lavori o alla riconsegna del suolo occupato, se non sarà concessa proroga prima della scadenza, sarà applicata una penale di € 51,65, per ogni giorno di ritardo, con le relative sanzioni amministrative.

## **ART. 9 AUTORIZZAZIONE**

1. Salvo per quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del dirigente, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.
2. Se ritenuto opportuno o necessario, il dirigente potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.
3. Per le occupazioni temporanee di breve durata che non comportano installazione di impianti (ponteggi, giostre, spettacoli viaggianti) o manomissione del suolo o sottosuolo pubblico, non necessita la presentazione della domanda, corredata dalla relativa documentazione di cui all'art. 6 ma si procede su semplice richiesta dell'occupante previo versamento dell'importo dovuto o con l'accertamento d'ufficio.
4. Per le occupazioni temporanee anche di breve durata che comportano installazione di impianti, ponteggi, giostre o spettacoli viaggianti, tavoli al servizio di bar, ristoranti e pubblici esercizi o manomissione del suolo o del sottosuolo occorre presentare regolare domanda su appositi moduli corredata dai documenti di cui all'art. 6 lettera b, messi a disposizione del Comune. Il dirigente rilascia la relativa autorizzazione sentito il parere dell' U.T.C. e della Polizia Municipale.
5. Per le occupazioni permanenti di qualsiasi natura il dirigente dell' U.T.C. rilascia la relativa autorizzazione sentito il parere dell'Ufficio Edilizia Privata, del Comando di Polizia Municipale.

## **ART. 10 DISCIPLINARE**

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente art. 9 dovranno prevedere di :
  - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
  - b) non protrarre l'occupazione oltre alla durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
  - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'amministrazione;
  - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
  - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
  - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino al termine della concessione, il bene occupato;
  - g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
  - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
  - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto,

che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedente;

- l) Versare il deposito cauzionale o produrre la polizza fidejussoria come previsto all'art. 8 del presente Regolamento;
  - m) Osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali e funzionari incaricati di sopralluoghi e controlli.

#### **ART. 11**

#### **AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI -DIRITTI DI TERZI**

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme, leggi, regolamenti.
2. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico o l'installazione di impianti o manufatti di qualunque genere, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.
3. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi verso i quali risponderà unicamente l'utente.

#### **ART. 12**

#### **DURATA DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI**

1. I provvedimenti di Concessione ed Autorizzazione, per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche hanno una durata massima di 29 anni, sono rinnovabili alla loro scadenza. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentato del 20%.  
Per le occupazioni temporanee, qualora si rende necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo, indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.  
L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a dover corrispondere alcun indennizzo.

**ART. 13**  
**REVOCA DELLE CONCESSIONI**  
**Art. 41 del D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507**

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza interesse;
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi;
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo;
4. La revoca è disposta dal dirigente con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduto, se del caso, da una perizia tecnica;
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salva rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione;
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale;
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e a terzi;

**ART. 14**  
**DECADENZA DELLE CONCESSIONI**

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella legge e nel presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
  - a) allorchè non si sia avvalso, nei sei mesi della definizione delle formalità di ufficio, della concessione accordatagli;
  - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione:
    - per il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
    - per la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione di suoli;
    - in caso di uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca del precedente art. 12.

**ART. 15**  
**SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI**

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo

alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente art. 12.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente regolamento.

## **ART. 16 NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. Durante la esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
  - a) non arrecare disturbo o molestie al pubblico, ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
  - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
  - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
  - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
  - e) collocare adatti riparti per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infliggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidente necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

## **NORME GENERALI MODALITA' DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONE**

4. Durante l'esecuzione dei lavori deve farsi uso delle prescritte segnalazioni stradali diurne e notturne, ai sensi del vigente Codice della strada, collocando nel cantiere alle distanze regolamentari, i prescritti cartelli di pericolo, di obbligo e di indicazione nonché la necessaria segnalazione orizzontale e tutti i dispositivi di segnalazione dei lavori in corso come barriere o cavalletti, coni, paletti, birilli ecc. lanterne a luce rossa e dispositivi rifrangenti rossi per segnalazione notturna, e, occorrendo, la segnalazione semaforica per regolare il traffico, significando come l'inottemperanza all'impiego della segnalazione prescritta comporta al concessionario in caso di incidenti per tale fatto, l'onere di tutte le responsabilità civili e penali nei confronti dei terzi.
5. Gli scavi necessari per la collocazione di condutture e cavi in genere devono essere eseguiti a tratti, in modo da assicurare sempre il transito lungo la strada.  
Gli scavi trasversali devono essere eseguiti, prima per metà carreggiata e dopo il ripristino di questa, per l'altra metà.

Gli scavi longitudinali devono essere eseguiti per lunghezze non superiori a ml. 250 al fine di ricavare piazzuole di smistamento opportunamente segnalate.

Per lunghezze superiori o per lunghezze inferiori, in mancanza di visibilità devono essere impiegate apparecchiature semaforiche ed occorrendo anche idoneo personale.

**6. E' vietato:**

- a) Ingombrare la sede stradale, non interessata dai lavori con materiali provenienti dagli scavi o materiale di costruzione.
- b) Occupare il suolo stradale con materiali da costruzione e utilizzare il piano viabile per l'esecuzione di malta o altro.
- c) Interrompere la circolazione stradale, anche per brevissimi periodi, significando che eventuali cumuli o ingombri di qualsiasi genere non segnalati costituiscono pericolo per il traffico comportando in ogni caso le responsabilità indicate nel precedente paragrafo 1.
- d) Costruire qualsiasi opera nella sede stradale e smaltire in essa acque di rifiuto ad eccezione delle acque piovane, che in ogni caso devono essere convogliate fino al piano della cunetta in apposite condotte.

E' fatto obbligo al concessionario di sgomberare tempestivamente il cantiere da tutti i materiali residui o inutilizzati.

**10. La ditta deve a sue cure e spese:**

- a) Ripristinare gli scavi longitudinali, trasversali o di qualunque specie con materiali idonei restando vietato l'uso di terre argillose.
- b) Ripristinare la pavimentazione stradale dopo compattazione dei riempimenti, con conglomerati bituminosi a caldo aventi i seguenti spessori finiti: cm. 10 per il misto bitumato, cm. 5 per il binder, e cm 3 per il manto di usura.
- c) Eseguire il manto di usura ed eventuale binder per tutta la lunghezza dei cavi longitudinali e per metà carreggiata, salvo ad estenderla a tutta la carreggiata, ove richiesto ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. Per gli attraversamenti trasversali il manto va esteso a tutta la larghezza stradale e per una lunghezza minima di mt.5.
- d) Ripristinare gli eventuali danni prodotti alla sede viabile e sue pertinenze in conseguenza dei lavori eseguiti.
- e) ripristinare a regola d'arte le cunette, i passeggiatoi e qualsiasi altra opera danneggiata o manomessa compresa a segnaletica orizzontale e verticale.

La ditta assume altresì l'obbligo di curare le eventuali riprese del piano viabile, nel caso di cedimenti in corrispondenza del taglio effettuato per cattiva esecuzione.

La ripresa della pavimentazione deve essere eseguita entro 5 giorni dalla posa delle condotte o cavi. Trascorso tale termine, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà della esecuzione dei lavori in danno nei modi di legge.

**11. La larghezza del taglio sarà rapportata alla profondità e al tipo dell'opera da eseguire, per come giudicherà insindacabilmente l'amministrazione. Il piano di posa della condotta deve essere tale che l'estradosso di questa sia a profondità non inferiore a cm. 60.**

**12. Le opere non costituiscono servitù permanente sulla strada e sue pertinenze per cui l'Amministrazione conserverà il diritto di modificare in qualsiasi modo la strada e i suoi manufatti.**

In tale circostanza o nel caso in cui si manifestino motivi che interessano la circolazione, la sicurezza o la tutela del paesaggio, a semplice preavviso, la ditta concessionaria deve provvedere, a proprie cure e spese, alla soppressione, rimozione o nuovo assetto delle opere dovunque e comunque autorizzate. Qualora la ditta mancasse della dovuta tempestività ed il fatto arrecasse impedimento o danno ai lavori stradali da eseguire od alla viabilità e sicurezza, l'Amministrazione resta autorizzata all'esecuzione d'ufficio di quanto è necessario, salvo quanto previsto dalla legge in materia di condutture elettriche e di servizi pubblici.

**13. Per le concessioni di piazze e aree, spazi pubblici che presentano caratteristiche di**



pavimentazioni diverse da quelle stradali che comportano la manomissione del suolo parziale o totale, ad ultimazione dell'occupazione o dei lavori, le stesse dovranno essere ripristinate con le stesse modalità e caratteristiche preesistenti e valgono per quanto applicabili tutte le norme sopra riportate.

14. L'Amministrazione comunale non risponde né della stabilità delle opere d'arte, direttamente o indirettamente interessate dalle opere da eseguire, né di eventuali condutture elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, ecc. interrate nella sede stradale e quindi dei danni che potessero verificarsi alle opere suddette, a terzi e/o al personale del concessionario.

Deve essere cura del concessionario accertarsi della stabilità delle opere interessate, del corpo stradale e dell'esistenza di eventuali condutture sotto traccia.

All'interno dei centri abitati, ove esistono botole poste in opera per qualsiasi finalità (cavi elettrici, telefonici, acquedotti, fognature ecc.), bocche di lupo, marciapiedi ecc. o altre opere che possano comunque alterare la stesura dei conglomerati, si dovrà procedere ad una adeguata scarificazione per evitare danni o comunque inconvenienti di qualsiasi tipo.

Per l'esecuzione dei lavori che interessano le sedi stradali, vanno applicate le norme previste dal Decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.1992. di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

#### **ART. 17**

### **MESTIERI GIROVAGHI E ARTISTI**

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautori, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) e mestieri artistici, non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

#### **ART. 18**

### **OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative civili e penali secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa delle proprietà e del possesso regolati dal codice civile.

#### **ART. 19**

### **PASSI CARRABILI - ACCESSI - MISURA DI APPLICAZIONE DELLA TASSA**

1. Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento dei passi carrabili o accessi sono rilasciate in conformità alle disposizioni del codice della strada (D.L. 30.4.92 n. 285) e successive modificazioni, del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.92 n. 495) e successive modifiche dei Regolamenti, di edilizia ed urbanistica comunali vigenti.

L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art. 44 commi da 4 a 11 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

a) sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

- b) la tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità convenzionale di mq 1,00 (uno) del marciapiede o del manufatto, arrotondata all'unità superiore.
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9.00. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolato in ragione del 10%.
- d) La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda completa l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
- e) Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinata, ridotta al 30%.
- f) La tariffa è parimenti ridotta al 20% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- g) Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 30%.
- h) La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda Comunale. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

### **CAPO III – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA**

#### **ART. 20**

**(art. 50 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507)**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
3. Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.
5. Per le occupazioni temporanee, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.  
Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

#### **ART. 21**

#### **ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA (art. 51 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)**

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente art. 18, comma 4, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sia in rettifica che d'ufficio, dovendo essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.
6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora la vigente tasso legale per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

#### **CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONE**

#### **ART. 22 TARIFFE**

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche e dovuta al Comune una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio in cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
3. Le variazioni alle tariffe sono adottate entro la data di approvazione del bilancio di previsione di ogni anno ed entrano in vigore così come previsto dalla vigente normativa in materia.

### **ART. 23 RIDUZIONE DELLE TASSE**

1. Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
  - a) del 70% per accessi, carrabili o pedonali , a raso per i quali venga rilasciato su richiesta del proprietario apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminatamente sull'area antistante gli accessi medesimi;
  - b) dell'80% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;
  - c) del 70% per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti;
  - d) del 50% per le occupazione realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
  - e) del 50% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti o sottostanti il suolo;
  - f) del 30% per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
  - g) ridurre fino al 100% la Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche per interventi relativi a lavori del terremoto, così come previsto dall'art.2, comma 15, legge 24.12.2003 n.350;
  - h) Ridurre fino al 100% la Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche per interventi relativi a lavori di recupero del patrimonio edilizio; così come previsto dall'art. 2, comma 15 legge 24.12.2003 n. 350;
2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiori ai 15 gg. la tariffa è ridotta del 35%.
3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

I punti 2 e 3 del presente articolo non sono cumulabili tra di loro al fine dell'applicazione della riduzione della tassa, sono cumulabili con altre riduzioni previste per le varie categorie dal D.L. 507/93e 566/93.

### **ART. 24 TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Ai fini del disposto dell'art. 45 del D. Lgs. 15.11.93 n. 507 e dell'art. 1 del D. Lgs. 28.12.93 n. 566 la tassa si applica , in relazione alle aree di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa.
2. Determinazione della misura di tassazione: per ogni ora di occupazione , la tariffa si calcola ripartendo rispettivamente le tariffe applicate alle occupazioni di aree e spazi pubblici di 1° e 2° categoria nelle ore 24.

**ART. 25**  
**SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**  
**Art. 42 comma 3 D. Lgs. 15.11.1993 n. 507**

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4 sono state classificate in due categorie, sentita la commissione edilizia, con delibera commissariale n. 26 del 3.3.94 e n. 56 del 15.4.94 ad integrazione della delibera n. 26/94 e fanno parte integrante del presente regolamento.

**ART. 26**  
**DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI**  
**Art. 48 del D. Lgs. 15.11.93 n.507**

1. Ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori dei carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, relativamente a quelli esistenti nel territorio comunale, sono stati classificati con delibera n. 67 del 29.04.94 ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 15.11.93 n. 507.

**ART. 27**  
**ESENZIONI**  
**Art. 49 del D. Lgs. 15.11.93 n. 507**

1. Sono esenti dalla tassa:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, delle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c), del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D. P. R. 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari di servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazione di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
  - c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate a servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
  - f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
  - g) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

**ART. 28**

## **DETERMINAZIONE SUPERFICIE**

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata , espressa in metri quadrati o in metri lineari.  
Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamenti alla misura superiore.  
Nel caso di più occupazioni , anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina automaticamente al metro quadrato.  
Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.  
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni , giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.  
La tassa per l' occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'art. 46 del D.L. 507/93 è determinata ai sensi dell'art.18 della Legge n. 488/99,in base al numero complessivo delle utenze relative a ciascuna azienda, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta a ciascun Comune non può essere inferiore a €.516,46 e deve essere versata in unica soluzione entro il 30 Aprile di ciascun anno.

## **CAPO V – CONTENZIOSO , SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 29 CONTENZIOSO**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
  - a) alla Commissione Tributaria Provinciale secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs 31.12.92 n. 546, recante : “ Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30.12.91 n. 413 “

### **ART. 30 SANZIONI Art. 53 del D. Lgs. 15.11.93 n. 507 e Decreti legislativi nn.471,472,473/97e Successive modificazioni ed integrazioni**

1.
  1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di €. 51,65.  
Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta.  
Per la denuncia tardiva oltre i 30 giorni si applica la sanzione dal 100 al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di €. 51,65.  
Per la denuncia tardiva entro i 30 giorni si applica la sanzione del 12,5% della tassa o maggiore tassa dovuta, con un minimo di €. 6,46.  
Per l'omesso, tardivo o parziale versamento oltre i 30 giorni è dovuta una sovrattassa pari al 30% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta .

Per pagamento tardivo entro i 30 giorni è dovuta una soprattassa pari al 3,75% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa a norma della L. 146 del 08.05.98 si applicano gli interessi moratori al tasso legale vigente per ogni semestre compiuto.

Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

### **ART. 31**

#### **RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel capo 2 del D. Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

### **ART. 32**

#### **PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento , a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **ART. 33**

#### **VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare , nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune , a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro i 30 giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

### **ART. 34**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento , si intendono applicabili le norme elencate dall'art. 38 all'art. 57 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche e integrazioni., nonché le altre norme di legge in vigore ( legge sulla disciplina del commercio 28.3.91 n. 112 ; decreto 4.6.93 n. 248 e legge sulla circolazione stradale D. Lgs 30.4.92 n. 285 e D. Lgs. 10.9.93 n. 360 ) e regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada D. P. R. n. 495 del 16.12.1992.
2. Le tariffe verranno deliberate con separato atto dall'organo istituzionale competente e nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.  
I contribuenti devono presentare la denuncia di cui all'art. 50 del D. L. 507/93 e dell'art. 20 del presente regolamento ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla data di adozione del presente regolamento, ai sensi dell'art. 56 comma 3 D.L. 507/93.

**ART. 35**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2004 e sono abrogate tutte le altre disposizioni emanate dall'Amministrazione comunale contrarie al presente regolamento rimanendo salve quelle altre con aree compatibili.



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma.

**Il Presidente**

Dot. Giuseppe Patanè

**Il Segretario comunale**

Dot. Lucio Barbagallo

**Il Consigliere anziano**  
Geom. Giuseppe Marano

ONTEDA CON LA CANTINA DI LUCA PAG. 2 RIG. 13

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal 4.4.2004 al 18.4.2004 per n. 15 giorni consecutivi col n. 53..... del registro delle pubblicazioni.  
Dalla residenza municipale. 19-4-2004.....

**Il Messo Comunale**

francesco...

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del messo, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune dal 4.4.2004 al 18.4.2004 A norma dell'art.11 della L.R. n. 44 del 3 dicembre 1991 e che contro la stessa non furono presenti reclami.  
Dalla residenza municipale, li 19-4-2004


**Il Segretario comunale**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno..... 14-4-2004

- ✓ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1) - per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.


Dalla residenza municipale..... 19-4-2004

**Il Segretario Comunale**



Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del messo, certifica che la presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Comunale del 20-4-2004 al 5-5-2004  
il giorno 6-5-2004

**SECRETARIO COMUNALE**  
Dr. Lucio Barbagallo



20/11/04  
5/5/04